

Triuggio, 8 aprile 2019

AI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare: ANF – nuove modalità di presentazione delle domande ed altre novità previdenziali.

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'INPS con circolare n. 45 del 22 marzo 2019 ha fornito le indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare. In particolare, con decorrenza dal 1° aprile 2019, tali istanze dovranno essere inoltrate direttamente all'INPS in via telematica.

➤ **Istruzioni operative per i lavoratori dipendenti**

I lavoratori potranno inoltrare la domanda telematica (ex modulo ANF/DIP SR16) direttamente dal portale INPS mediante PIN dispositivo o, in alternativa, potranno rivolgersi ad un patronato.

➤ **Istruzioni operative per i datori di lavoro**

Come illustrato in premessa, a seguito di tale modifica, i datori di lavoro non dovranno più accettare nuove domande di ANF presentate con il modulo cartaceo ANF/DIP SR16. Gli esiti delle istanze presentate telematicamente dal lavoratore, ivi comprese le richieste di riconoscimento degli arretrati, saranno messe a disposizione del datore di lavoro tramite il sito INPS.

Si precisa che lo Studio, in qualità di intermediario abilitato, provvederà per conto del datore di lavoro alla verifica degli esiti e - di conseguenza - all'inserimento delle somme nel prospetto paga ed al relativo conguaglio con i contributi dovuti.

➤ **Casi particolari**

○ **Variazione della composizione del nucleo o altre modifiche**

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare o nel caso in cui intervengano cambiamenti tali da modificare i livelli di reddito familiare, il lavoratore dovrà inoltrare – sempre telematicamente – apposita domanda di variazione.

○ **Aziende cessate o fallite**

Come in passato, per le aziende cessate o fallite, gli ANF continueranno ad essere corrisposti direttamente dall'INPS. Per tali casistiche restano in vigore le precedenti modalità operative che già prevedevano l'invio di apposita istanza telematica.

○ **Preventiva autorizzazione INPS**

Qualora la concessione degli ANF sia subordinata al rilascio della specifica autorizzazione INPS, il lavoratore interessato dovrà presentare, come in passato, apposita istanza telematica tramite la procedura "Autorizzazione ANF". A titolo esemplificativo, si ricorda che l'autorizzazione è richiesta per inserire nel nucleo i seguenti familiari:

- figli ed equiparati di genitori legalmente separati o divorziati;
- figli naturali (propri o del proprio coniuge/della parte di unione civile) riconosciuti dall'altro genitore;
- figli del coniuge/della parte di unione civile nati dal precedente matrimonio;
- figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
- fratelli, sorelle, nipoti;
- nipoti minori a carico del richiedente, nonno/a;

- familiari maggiorenni inabili, in assenza della documentazione sanitaria che attesta lo stato di invalidità al 100% con l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- familiari minorenni in assenza della documentazione sanitaria che attesta il diritto all'indennità di accompagnamento o la persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
- familiari residenti all'estero in uno Stato dell'Unione europea o in uno Stato convenzionato;
- minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia.

Si precisa infine che le domande già consegnate al datore di lavoro entro il 31 marzo 2019 e relative all'annualità 01.07.2018 – 30.06.2019 o a periodi arretrati, saranno gestite secondo la precedente normativa, senza nessun obbligo per il lavoratore di ripresentare la pratica in modo telematico.

Si comunica infine che tale nuova modalità interessa esclusivamente i dipendenti del settore privato, con esclusione degli agricoli.

In allegato si trasmette un'informativa che può essere esposta in bacheca al fine di avvisare i lavoratori.

CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE – FIGLI NATI NELL'ANNO 2019

Il congedo obbligatorio per i padri è stato prorogato anche per l'anno 2019 e la sua durata è stata incrementata a 5 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Si ricorda in merito che il padre lavoratore dipendente ha l'obbligo di astenersi dal lavoro entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali.

Inoltre, resta confermato per il 2019 anche la possibilità di fruire del giorno c.d. facoltativo. In questo caso la possibilità di astenersi per un'ulteriore giornata è condizionata al previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Il pagamento dei giorni di astensione resta a totale carico dell'INPS con integrazione dell'intera retribuzione spettante.

La normativa si applica per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.

MATERNITÀ OBBLIGATORIA – CONGEDO DI 5 MESI DOPO IL PARTO

La Legge di Bilancio per l'anno 2019 ha previsto un'ulteriore possibilità per fruire della c.d. maternità obbligatoria. In particolare le dipendenti, a seguito di loro specifica richiesta, potranno lavorare fino all'ultimo mese di gravidanza e scegliere di fruire dei 5 mesi di congedo obbligatorio successivamente alla nascita del figlio. Il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, nonché il medico competente in materia di sicurezza sul lavoro, dovranno attestare che la decisione della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla sua salute e a quella del nascituro.

Pertanto tale nuova opportunità si aggiunge alla modalità di astensione standard c.d. 2+3 (astensione dal lavoro nei due mesi antecedenti alla data presunta e nei di tre mesi successivi alla data effettiva del parto) ed alla modalità in deroga c.d. 1+4 per cui la lavoratrice può differire di un mese l'inizio del congedo ante partum ed aumentare il congedo post partum da 3 a 4 mesi.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse ritenuto necessario.

Distinti saluti.

Diego Riva

Jonathan Pirovano